

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione del capitale per perdite: limite di 10.000 euro o 1 euro?

di **Lucia Recchioni**

Come noto, quando risulta che il capitale è diminuito di **oltre un terzo** in conseguenza di **perdite**, gli amministratori devono senza indugio convocare **l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti, i quali potranno concretizzarsi anche in un mero rinvio di ogni decisione al successivo esercizio.

Solo se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e la **riduzione del capitale** in proporzione delle perdite accertate.

Quella appena richiamata è la disciplina prevista dall'[articolo 2482 bis cod. civ.](#)

Il successivo [articolo 2482 ter cod. civ.](#) si concentra invece sul diverso caso in cui, per la **perdita di oltre un terzo** del capitale, questo si riduce al di sotto del **minimo legale**.

Ricorrendo questa ipotesi gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la **riduzione del capitale** ed il **contemporaneo aumento** dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Alternativamente, è possibile deliberare la **trasformazione** della società.

Con il presente contributo si intende concentrare l'attenzione sull'[articolo 2482 ter cod. civ.](#), normante la "*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*", analizzando, nello specifico, quale soglia del "**minimo legale**" deve essere presa di riferimento: quella dei **10.000 euro**, ordinariamente prevista per le S.r.l., o quella di **1 euro**, correlata alle c.d. società "a capitale minimo".

Giova a tal fine sottolineare che l'[articolo 2482 ter cod. civ.](#) testualmente richiama il capitale minimo legale "*stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463*".

Il citato numero 4) chiarisce che l'ammontare del capitale minimo deve essere "*non inferiore a diecimila euro*".

Solo il successivo [comma 4 dell'articolo 2463 cod. civ.](#) prevede la possibilità di determinare l'ammontare del capitale "*in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro*". La disposizione in commento, tuttavia, correla particolari previsioni normative alla concessa "sottocapitalizzazione", sia in tema di **conferimenti iniziali** che di **riserva legale**.

Sul punto si ritiene necessario richiamare lo **Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 892/2013**, il quale distingue due ipotesi:

- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale **superiore** a 10.000 euro;
- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale **inferiore** a 10.000 euro.

Con riferimento alla prima ipotesi il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che le S.r.l. che vedono ridursi il capitale sociale al disotto dei **10.000 euro** in conseguenza di una perdita che supera un terzo dello steso, sono tenute a convocare l'assemblea per deliberare la **riduzione del capitale sociale** (oppure la trasformazione o lo scioglimento della società).

Tuttavia, anche se continua ad essere necessario convocare l'assemblea per la riduzione del capitale, si ritiene **non più necessaria la delibera assembleare di contemporaneo aumento** dello stesso ad una cifra non inferiore a 10.000 euro.

A seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento, delle S.r.l. "a capitale minimo", deve infatti ritenersi che la società **possa** adottare un capitale **inferiore a 10.000 euro**, purché non inferiore a 1 euro.

Volendo richiamare un **esempio**, si può pensare ad una S.r.l. con capitale pari ad euro 10.000, la quale ha subito una perdita pari ad euro 4.500. In tal caso:

- gli amministratori dovranno senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale, che diventerà pari ad euro 5.500,
- non sarà necessario deliberare il contemporaneo aumento dello stesso per riportarlo a 10.000 euro.

Le società, inoltre, a seguito della riduzione del capitale al di sotto del limite dei 10.000 euro, saranno tenute ad applicare la **speciale disciplina** dettata per le S.r.l. "a capitale minimo", in forza della quale:

- il capitale deve essere **interamente versato**;
- vige l'obbligo di accantonare a **riserva legale** almeno **1/5 degli utili** (e non 1/20), fino a quando la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.

Si sottolinea, a tal proposito, che il passaggio da S.r.l. ordinaria a S.r.l. "a capitale minimo" **non** configura una **trasformazione**, ma una semplice **modifica statutaria**, in quanto le S.r.l. ordinarie e le S.r.l. "a capitale minimo" appartengono entrambe al tipo sociale della S.r.l..

Ne discende che non potranno trovare applicazione tutte le disposizioni previste in caso di trasformazione societaria, così come **non** potrà essere riconosciuto il **diritto di recesso** in capo al socio. Dovrà invece trovare applicazione la disciplina dettata dall'[articolo 2480 cod. civ.](#)

Precisato quanto sopra, merita ora di essere analizzata la disciplina delle perdite nelle società con **capitale inferiore a 10.000 euro**.

Seguendo un'**interpretazione letterale** della norma, il richiamo al limite dei 10.000 euro quale minimo legale, porterebbe a ritenere che la disciplina della riduzione del capitale per perdite non sia applicabile nelle società "con capitale minimo", le quali, per specifica disposizione di legge, hanno un capitale inferiore a detto importo.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con il citato Studio, ha invece evidenziato come la disposizione vada letta alla luce delle **successive modifiche normative**, ragion per cui, quando, per le perdite superiori ad un terzo del capitale, questo risulti inferiore ad **un euro**, trova applicazione l'[articolo 2482 ter cod. civ.](#) in tema di riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

Giungendo a tali conclusioni pare evidente la finalità della disposizione: se la nuova disciplina delle S.r.l. a "capitale minimo" prevede la possibilità di costituire e mantenere in vita una S.r.l. con un capitale sociale irrisorio, l'[articolo 2482-ter cod. civ.](#) impedisce che la società possa **continuare ad operare** anche in presenza di un **patrimonio negativo**.



Seminario di specializzazione

IL FALSO IN BILANCIO E I REATI DICHIARATIVI

Scopri le sedi in programmazione >